



COMUNE DI SOZZAGO
PROVINCIA DI NOVARA

Delib.n. 28

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza in sessione ordinaria di I convocazione - seduta pubblica.

OGGETTO: Imposta Municipale propria (IMU). Approvazione aliquote anno 2026.

L'anno duemilaventicinque addì quindici del mese di dicembre alle ore 19,30.

Previo l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

Fatto l'appello nominale, risultano:

		Presente	Assente
1) Antonini Agostino	Sindaco	SI	\\
2) Fossati Federico	Consigliere di maggioranza	SI	\\
3) Rosina Ambrogio	“	SI	\\
3) Bosetto Claudio	“	SI	\\
5) Cacciamali Sara Francesca	“	SI	\\
6) Boggetti Mara	“	SI	\\
7) Conti Elisabetta	“	SI	\\
8) Ciambrone Fiorella	“	SI	\\
9) Carpani Ottorino	“	SI	\\
10) Mascia Christian	“	\\	SI
11) Toti Roberto	“	SI	\\

Assiste il Segretario Comunale Rotondo dr. Francesco il quale provvede alla redazione del seguente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Antonini Agostino - Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.”*.

Richiamati interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU.

Viste, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019.

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della L. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

Visto il Regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU approvato con Deliberazione n.8 in data 15.05.2020 dal Consiglio Comunale.

Considerato che, a decorrere dall'anno 2022, non sono più soggetti all'imposta comunale sugli immobili i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (cosiddetti *“beni merce”*).

Visto il comma 757 dell'art. 1 della L. 160/2019 che stabilisce che: *“In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote”*.

Visto il decreto del Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze del 6 novembre 2025 di individuazione delle fattispecie in materia di IMU, in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della Legge n.160/2019.

Preso atto che le aliquote vigenti possono essere ricondotte alle casistiche previste dal modello approvato dal ministero e pertanto si ritiene di confermare lo stesso impianto impositivo.

Vista e richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n.59 del 12.11.2025, ad oggetto: *“Imposta Municipale propria (IMU). Proposta aliquote anno 2026”*.

Ritenuto di confermare i valori venali di riferimento per zone omogenee deliberati con atto del Consiglio Comunale n.9 del 15.05.2020 anche per l'esercizio 2026.

Udita l'esposizione della proposta del vice segretario.

Acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta espressi dal Responsabile del Servizio e dal Responsabile di Ragioneria.

Con votazione unanime favorevole espressa per alzata di mano

D E L I B E R A

- 1) Di approvare l'allegato modello predisposto secondo quanto stabilito dal Decreto 6 novembre 2025 del Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze, relativo alle aliquote IMU anno 2026, che si riassume nelle seguenti aliquote:
 - aliquota prevista per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 748, della L. n. 160/2019): 4 per mille (0,4 %);
 - detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019): euro 200,00;
 - aliquota prevista per i terreni agricoli: 10,4 per mille (1,04%);
 - aliquota prevista per le aree fabbricabili: 10,4 per mille (1,04%);
 - aliquota prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa categoria catastale D/10): 1 per mille (0,1%);
 - aliquota prevista per gli altri fabbricati (compresi quelli appartenenti al gruppo D, esclusa categoria catastale D/10): 10,6 per mille (1,06%).
- 2) Di confermare i valori venali di riferimento per zone omogenee deliberati con atto del Consiglio Comunale n.9 del 15.05.2020 anche per l'esercizio 2026.
- 3) Di dichiarare, con successiva separata votazione unanime favorevole espressa per alzata di mano, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(Antonini Agostino)
firmato digitalmente

IL SEGRETARIO
(Rotondo Francesco)
firmato digitalmente